

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Codice CIFRA: SGO/DEL/2018/

Oggetto: Approvazione regolamento *“Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti”*- PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

Il Presidente Michele Emiliano, di concerto con l'Assessore al welfare Salvatore Ruggeri, sulla base dell'istruttoria espletata dalla A.P. "Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali - Strutture sociosanitarie", confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1204 del 05 luglio 2018, la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di regolamento regionale ad oggetto *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti"* .

Lo schema di regolamento approvato dalla Giunta regionale rappresenta il testo conclusivo di un percorso di partecipazione avviato dalla Sezione con le Associazioni rappresentative delle strutture, nello specifico con la FAC (comprendente Assoap, Uneba, Agespi), AIRP, AIOP, Conf-cooperative, Lega-Coop, Arsota, AGCI, Welfare a Levante.

Detto Schema è stato trasmesso, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della 3^a Commissione Consiliare, competente per materia, nei modi e nei termini di cui all'art.44, comma 2 della legge regionale 7/2004, come modificato dall'art.3 della LR 44/2014.

La competente III^a Commissione, per l'esame del predetto provvedimento, è stata convocata per il 6 settembre 2018 e, in detta seduta, con Decisione n.76, la stessa, dopo ampia discussione, a maggioranza dei voti dei Commissari presenti ha espresso parere favorevole al provvedimento di cui trattasi con alcune raccomandazioni.

Le predette raccomandazioni, in uno con la Decisione favorevole n.76, sono state successivamente valutate e parzialmente accolte.

Successivamente, in data 2 ottobre 2018, è stato convocato un incontro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, nonché con le confederazioni regionali, nel corso del quale sono state raccolte le osservazioni delle stesse, volte in particolare a richiedere alcune modifiche relative ai contratti applicabili ed ai requisiti organizzativi. Tali osservazioni, sono state valutate e parzialmente accolte con il regolamento regionale che si allega, con particolare riferimento all'incremento del personale minimo previsto per le strutture residenziali e semiresidenziali.

Infine, in data 4 ottobre 2018, è stato convocato un incontro con le Associazioni rappresentative delle strutture, nello specifico con la FAC (comprendente Assoap, Uneba, Agespi), AIRP, AIOP, Conf-cooperative, Lega-Coop, Arsota, AGCI e Welfare a Levante. Durante l'incontro è emersa la necessità da parte delle Associazioni Assoap e Agespi di affrontare il tema della distribuzione dei posti letto nei capoluoghi di provincia. Pertanto, il testo di regolamento regionale che si propone di approvare è stato integrato con una ulteriore previsione di assegnazione di posti letto di RSA nei capoluoghi di provincia che superi il limite di n. 1 modulo da n. 20 p.l. per struttura; ciò in ragione della circostanza che nella Regione i capoluoghi di provincia si collocano tra i 19 Comuni che hanno una popolazione superiore a 40.000 abitanti e che complessivamente coprono circa il 41% della popolazione pugliese. Tale osservazione è stata accolta al fine di permettere una piena occupazione dei posti previsti da fabbisogno nel più breve lasso di tempo dall'approvazione del regolamento e degli atti conseguenti, tenuto conto delle strutture già esistenti nei capoluoghi.

Inoltre, in riferimento ai posti letto di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del.

giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa “Casa della Divina provvidenza” (CDP), ovvero in riferimento ai n. 240 p.l. di RSA presso la struttura di Foggia ed ai n. 240 p.l. di RSA presso la struttura di Bisceglie ex CDP, conteggiati al di fuori del fabbisogno di posti accreditabili di cui all’art. 10 del regolamento, è stata proposta la riconversione in posti di RSA per soggetti non autosufficienti su base regionale, in considerazione dell’elevata domanda di prestazioni sociosanitarie in favore di soggetti anziani e soggetti affetti da demenza.

In aggiunta a quanto innanzi, alcune Aziende sanitarie hanno rappresentato l’esigenza di affrontare il tema dei pazienti rivenienti dagli ex Istituti ortofrenici e dalle ex strutture manicomiali, da tempo ospitati in RSSA disabili non contrattualizzate, oltre ai pazienti psichiatrici stabilizzati inseriti nelle strutture al termine del percorso riabilitativo/abilitativo dal Dipartimento di Salute Mentale.

In riferimento al tema, la Sezione ha integrato il testo di regolamento prevedendo una riserva di posti da accreditare, in esubero rispetto al fabbisogno di posti accreditabili ai sensi dell’art. 10, da destinare alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non oggetto di accordo contrattuale con la ASL che alla data di entrata in vigore del regolamento sono occupati dai pazienti provenienti dagli Istituti Ortofrenici, dalle strutture manicomiali e soggetti psichiatrici stabilizzati inviati dal Dipartimento di Salute Mentale.

Per i temi innanzi esposti e per le ulteriori proposte di modifiche al testo di regolamento in oggetto avanzate dalle Associazioni di categoria e accolte dalla competente Sezione, si è ritenuto proporre nuovamente la trasmissione del testo di regolamento all’esame della III Commissione consiliare al fine dell’acquisizione di ulteriore parere sulle recenti e ulteriori modifiche apportate rispetto al testo di cui alla DGR n. 1204/2018.

Per tale esigenza, con deliberazione n. 2051 del 15/11/2018 la Giunta Regionale ha approvato nuovamente lo Schema di regolamento ad oggetto *“Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti”*.

Lo Schema di regolamento di cui alla predetta DGR n. 2051/2018 è stato trasmesso, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l’acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della 3^a Commissione Consiliare, competente per materia, nei modi e nei termini di cui all’art.44, comma 2 della legge regionale 7/2004, come modificato dall’art.3 della LR 44/2014.

La competente III^a Commissione, per l’esame del predetto provvedimento, *“dopo aver espresso parere favorevole al provvedimento in oggetto, ha deciso di inviare alla Giunta le osservazioni presentate dai Consiglieri per le valutazioni di competenza nonché i contributi di Associazioni pervenute in luogo delle audizioni richieste, alle quali non ha potuto far fronte per problemi di tempi ristretti nel rilascio del parere. Non si è proceduto alla votazione nel merito delle osservazioni al fine di lasciare alla valutazione della Giunta regionale la opportunità di accogliere o meno i suggerimenti, onde evitare di stravolgere l’impianto normativo con aggravio di procedimento dovendo, in tal caso, riprendere il percorso in Commissione.”*

Al fine di non stravolgere l’impianto normativo, è stata accolta esclusivamente l’osservazione della Commissione relativa all’art. 9 del regolamento, comma 3.

Il presente schema di regolamento, che si propone, dunque, all’approvazione della Giunta Regionale, definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi da possedersi ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento per le RSA di cui alla L.R. n. 53/2017 e s.m.i. e per i Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. oltre alla definizione del nuovo fabbisogno regionale per le predette strutture.

L'allegato schema di Regolamento costituisce regolamento esecutivo e di attuazione della legge regionale 2 maggio 2017, n.9, art.3, comma 1, lettera b) e della L.R. n. 53/2017 e s.m.i. e pertanto in applicazione dell'art. 44, comma 1 della LR 7/2004, come modificato dall'art.3 della LR 44/2014, è di competenza della Giunta Regionale.

Contestualmente all'approvazione definitiva del regolamento, appare opportuno esplicitare gli atti successivi, previsti nel testo di regolamento, che la Giunta regionale dovrà approvare.

A tal riguardo, si propone di approvare il documento "*PRIME INDICAZIONI OPERATIVE relative al regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti*" che costituisce l'allegato B al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.

" COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della LR 28/2001 e ss. mm. ed ii. "

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K.

L A G I U N T A

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, di concerto con l'Assessore al welfare;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dalla Responsabile A.P., dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente della Sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

- Di approvare in via definitiva l'allegato Regolamento ad oggetto "*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti*", che fa parte integrante del presente atto;
- Il Presidente della Giunta Regionale provvederà all'emanazione, ai sensi dell'art.42 comma 2 lett.c) dello Statuto, dell'allegato Regolamento, che sarà pubblicato sul BURP;
- Di approvare il documento "*PRIME INDICAZIONI OPERATIVE relative al regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti*" che costituisce l'allegato B al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, costituito da n. 6 pagine;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in quanto nello stesso provvedimento sono impartite le prime indicazioni operative per l'applicazione del regolamento regionale che si approva in via definitiva.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della A.P.: **Elena MEMEO**

Il Dirigente del Servizio: **Giuseppe LELLA**

Il Dirigente della Sezione: **Giovanni CAMPOBASSO**


Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

1Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute,
2del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti:
3 **Giancarlo RUSCITTI**

L'Assessore al Welfare – Politiche di Benessere sociale e Pari
Opportunità, Programmazione Sociale ed integrazione
socio-sanitaria

Salvatore RUGGERI

Il Presidente della Giunta regionale: **Michele EMILIANO**



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI**

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

ALLEGATO A

“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti”

Il presente allegato è composto
di n. 55 (cinquantacinque) pagine esclusa la presente

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI**

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

ALLEGATO B

*“PRIME INDICAZIONI OPERATIVE relative al regolamento regionale sull'Assistenza
residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria
Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non
autosufficienti”*

Il presente allegato è composto
di n.6 (sei) pagine esclusa la presente

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)

ALLEGATO B

“PRIME INDICAZIONI OPERATIVE relative al regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti”

Lo schema di Regolamento in oggetto propone due distinti fabbisogni di posti letto di RSA, uno relativo all’autorizzazione all’esercizio con un numero totale di posti letto autorizzabili che supera del 30% il numero dei posti letto accreditabili, fatti salvi i posti già autorizzati al funzionamento in base alla previgente normativa regionale, ed uno relativo all’accreditamento che è in linea con lo standard nazionale definito dal Comitato LEA.

Nel dettaglio, a seguito dell’approvazione del regolamento saranno approvati i seguenti provvedimenti:

1) ATTO RICOGNITIVO DELLE STRUTTURE RIENTRANTI TRA GLI AUTORIZZATI ALL’ESERCIZIO DI CUI AL COMMA 3 DELL’ART. 9.

L’art. 9 del regolamento prevede:

“2. Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale e di posti in regime semiresidenziale per soggetti non autosufficienti è stabilito in misura pari a:

- a) numero dei posti letto/posti accreditabili di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l’aggiunta di:*
 - i. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza);*
 - ii. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti*

distribuiti su base distrettuale e tenendo conto dei distretti sociosanitari carenti o parzialmente carenti di posti.

3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

- a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all’esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;*
- b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all’esercizio;*
- c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;*
- d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa “Casa della Divina provvidenza”;*
- e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*

- f) *i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
- g) *i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;*
- h) *i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento."*

Pertanto, al fine di poter assegnare i nuovi posti letto/posti semiresidenziali da autorizzare all'esercizio, tenuto conto che i predetti sono stabiliti in numero pari al 30% dei posti relativi all'accreditamento e che la relativa distribuzione deve avvenire su base distrettuale tenuto conto dei DSS carenti o parzialmente carenti di posti, è necessario dapprima procedere alla ricognizione dei posti letto/posti semiresidenziali già autorizzati all'esercizio o previsti in atti di programmazione regionale o finanziati con fondi FESR. Ciò al fine di stabilire quali siano i DSS carenti o parzialmente carenti di posti e permettere una distribuzione di strutture quanto più omogenea sul territorio nel rispetto del principio di prossimità delle strutture e servizi sociosanitari rispetto al bisogno dell'utenza.

Tale atto ricognitivo sarà approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art. 12.1 "Disposizioni transitorie", lettere a) e b) dello stesso regolamento. L'atto ricognitivo riguarderà distintamente sia i posti letto relativi alle strutture residenziali sia i posti semiresidenziali.

Fino alla data di approvazione dell'atto ricognitivo delle strutture di cui all'art. 9, comma 3, lett. a) - h) del regolamento, saranno inammissibili le nuove istanze presentate ai fini dell'ottenimento del parere di compatibilità al fabbisogno regionale per la realizzazione di strutture sociosanitarie, ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., propedeutica al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Con la deliberazione che approva l'atto ricognitivo di cui innanzi sarà stabilita la data a decorrere dalla quale sarà possibile presentare le istanze per l'ottenimento del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, che sarà rilasciato nel rispetto delle disposizioni impartite con la DGR n. 2037/2013.

Inoltre, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le Direzioni Generali delle AA.SS.LL., procederà a determinare i criteri ulteriori per la ripartizione del 30% dei posti aggiuntivi.

2) ATTO RICOGNITIVO DELLE STRUTTURE RIENTRANTI TRA GLI ACCREDITATI DI CUI AI COMMI 3, 4 E 6 DELL'ART. 10.

L'art. 10 del regolamento "Fabbisogno per l'accreditamento" prevede:

“1. Ai fini dell'accreditamento, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale e di posti in regime semiresidenziale per soggetti non autosufficienti è stabilito in misura pari a 8.380 equivalente a 20 p.l./10.000 abitanti così suddivisi:

RSA	RSA ESTENSIVA - NUCLEI PRESTAZIONI ESTENSIVE PER ANZIANI	R2	350 pl	0,85/10 mila ab.
	RSA ESTENSIVA - NUCLEI PRESTAZIONI ESTENSIVE PER SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA	R2D	350 pl	0,85/10 mila ab.
	RSA DI MANTENIMENTO - NUCLEI PRESTAZIONI MANTENIMENTO PER ANZIANI	R3	5644 pl	13,3/10 mila ab.
	RSA ESTENSIVA - NUCLEI PRESTAZIONI MANTENIMENTO PER SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA	R3	800 pl	2/10 mila ab.
CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI	NUCLEI PRESTAZIONI MANTENIMENTO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	SR - SRD	1236 posti	3/10 mila ab.

2. Il fabbisogno regionale di cui al comma 1 è rapportato su base territoriale provinciale (popolazione residente - dati ISTAT 2015).”

I successivi commi 3 e 4, in riferimento alle RSA per anziani e soggetti affetti da demenza, e comma 6, in riferimento ai Centri diurni per soggetti non autosufficienti, prevedono rispettivamente i posti letto ed i posti semiresidenziali che rientrano tra quelli accreditabili.

Pertanto, al fine di poter accreditare nuovi posti letto/posti semiresidenziali attingendo alla platea di strutture/centri diurni già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento, è necessario dapprima procedere alla ricognizione dei posti letto/posti semiresidenziali rientranti nella riserva di posti accreditati provvisoriamente di cui ai predetti commi 3, 4 e 6 dell'art. 10 del regolamento.

Tale numero di posti letto/posti semiresidenziali, sottratto al numero totale di posti previsto nella tabella di cui al comma 1 dell'art. 10, determinerà il numero di posti letto/posti semiresidenziali da poter accreditare ex novo, secondo le previsioni dei commi 5 e 7 dello stesso art. 10. Le strutture interessate all'assegnazione dei posti letto/posti semiresidenziali disponibili ai fini dell'accreditamento sono rispettivamente le ex RSSA art. 66 RR n. 4/2007 ed i Centri diurni ex art. 60-ter RR n. 4/2007.

L'atto ricognitivo sarà approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art. 12.1 “Disposizioni transitorie”, lettere a) e b) dello stesso regolamento. L'atto ricognitivo riguarderà distintamente sia i posti letto relativi alle strutture residenziali sia i posti semiresidenziali.

Si precisa che, come previsto nell'art. 12.1, lettera a) punto 2 e lettera b) punto 2 rientrano nella riserva dei posti accreditati provvisoriamente “i posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto/posti di cui alla precedente punto 1”, ovvero entro la percentuale pari al 5% dei posti

letto/posti semiresidenziali risultanti disponibili a seguito della ricognizione dei posti rientranti nella riserva.

Fino alla data di approvazione dell'atto ricognitivo delle strutture di cui all'art. 10 del regolamento, saranno inammissibili le nuove istanze presentate ai fini dell'ottenimento dell'accreditamento, ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., propedeutico all'eventuale sottoscrizione di accordo contrattuale con la competente ASL.

Con la deliberazione che approva l'atto ricognitivo di cui innanzi sarà stabilita la data a decorrere dalla quale sarà possibile presentare le istanze per l'ottenimento dell'accreditamento, nel rispetto dei criteri di assegnazione dei posti previsti nel regolamento, art. 10 commi 5 e 7.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12.3 del regolamento *"Norme transitorie per le RSSA ex art. 66 RR 4/2007 e smi autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con le AA.SS.LL."* e dell'art. 12.6 *"Norme transitorie per i Centri diurni ex art. 60 ter RR 4/2007 e smi autorizzati al funzionamento e non contrattualizzati con le AA.SS.LL."* le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 ed i Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento e non contrattualizzati con la ASL, devono richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio rispettivamente come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza e come Centri diurni per soggetti non autosufficienti con l'obbligo di adeguarsi ai requisiti di cui al nuovo regolamento nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore dello stesso regolamento:

- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 ed i Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

Con successivo provvedimento di Giunta, definiti i posti letto/posti semiresidenziali disponibili ai fini dell'accreditamento, si procederà a definire i criteri di ripartizione di tali posti su base provinciale, così come previsto nell'art. 10, commi 5 e 7.

I successivi commi 2 degli artt. 12.3 e 12.6 prevedono che le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 ed i Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett. a) e b), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento rispettivamente come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza e come Centri diurni per soggetti non autosufficienti.

Dal combinato disposto dei commi 5 e 7 dell'art. 10 e artt. 12.3 e 12.6, le le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 ed i Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento e non contrattualizzati con la ASL potranno presentare contestualmente istanza di conferma di autorizzazione all'esercizio e di

accreditamento, sempre successivamente all'atto ricognitivo di cui innanzi con il quale sarà comunicata la data a decorrere dalla quale sarà possibile presentare le predette istanze.

Resta fermo che all'atto della presentazione dell'istanza, le strutture devono essere già in possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi previsti dal regolamento.

3) ATTO DI GIUNTA REGIONALE DI RECEPIMENTO DELLE PREINTESE TRA REGIONE E RSA EX R.R. 3/2005, RSSA EX ART. 66 R.R. 4/2007, RSA DIURNO ALZHEIMER EX R.R. 3/2005, CENTRI DIURNI EX ART. 60 TER R.R. 4/2007 CONTRATTUALIZZATI CON LE AA.SS.LL.

Le strutture di cui al presente punto 3), rientranti nel fabbisogno di posti accreditabili, devono convertire i relativi posti letto/posti nei nuovi nuclei previsti dal regolamento.

A tal fine il processo di conversione, per le predette strutture, avverrà sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, a seguito dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1, esiterà in preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).

Pertanto, le strutture di cui innanzi saranno convocate dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti a seguito dell'approvazione dell'atto ricognitivo dei posti accreditabili di cui al predetto punto 2).

Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, le RSA ex R.R. 3/2005, le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007, le RSA diurno Alzheimer ex RR 3/2005, i Centri diurni ex art. 60 ter RR 4/2007 manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all'esercizio ed accreditate con le relative tariffe vigenti alla stessa data.

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di conversione dei posti letto/posti, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento relative alle RSA ex R.R. 3/2005, alle RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007, alle RSA diurno Alzheimer ex RR 3/2005, ai Centri diurni ex art. 60 ter RR 4/2007, contrattualizzati con le AA.SS.LL., sono inammissibili.

4) ATTO RICOGNITIVO DEI POSTI LETTO OCCUPATI DA PAZIENTI PSICHIATRICI IN RSSA EX ART. 58 R.R. 4/2007 E ATTO DI GIUNTA REGIONALE DI RECEPIMENTO DELLE PREINTESE TRA REGIONE E RSSA EX ART. 58 R.R. 4/2007

Il regolamento all'art. 10, comma 3. Lett. ii) prevede che rientrino nel processo di accreditamento e in aggiunta al fabbisogno determinato dallo stesso art. 10, comma 1, i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non oggetto di accordo contrattuale con la ASL che alla data di entrata in vigore del regolamento sono occupati da a) pazienti provenienti dagli Istituti Ortofrenici e dalle strutture manicomiali e b) soggetti psichiatrici stabilizzati inviati dal Dipartimento di Salute Mentale. Tali posti letto si riconvertono in posti letto di mantenimento.

Come previsto dall'art. 12.9 del regolamento, le strutture, relativamente ai posti letto occupati dai predetti pazienti, devono convertire i relativi posti letto nei nuovi nuclei di mantenimento.

Pertanto, si procederà dapprima ad acquisire dalle AA.SS.LL. i dati relativi al numero dei posti occupati dai predetti pazienti e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 coinvolte in tale percorso, atto propedeutico al processo di conversione che avverrà sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, ed esiterà in preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).

Pertanto, le strutture di cui innanzi saranno convocate dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti a seguito della ricognizione dei posti accreditabili.

Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all'esercizio con le relative tariffe vigenti alla stessa data.

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di conversione dei posti letto/posti, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento relative alle RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 sono inammissibili.

5) ATTI DI GIUNTA REGIONALE DI APPROVAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE REGIONALI E DEGLI SCHEMI - TIPO DI ACCORDI CONTRATTUALI PER RSA E CENTRI DIURNI

Contestualmente al percorso di ricognizione e di conversione dei posti letto/posti valevole ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), la competente struttura regionale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, procederà a predisporre le nuove tariffe regionali di riferimento per le RSA e Centri diurni nel rispetto dei requisiti previsti dallo stesso regolamento.

Parimenti, la competente struttura regionale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, procederà a predisporre gli schemi-tipo di accordi contrattuali che le Aziende Sanitarie Locali utilizzeranno per la sottoscrizione dei contratti con le RSA ed i Centri diurni.

Si ribadisce che fino all'ottenimento dei provvedimenti di accreditamento e di eventuale sottoscrizione degli accordi contrattuali con le competenti AA.SS.LL., non si potranno applicare le nuove tariffe di riferimento per le RSA ed i Centri diurni. Pertanto, fino a quella data continueranno ad applicarsi le vigenti tariffe regionali.